

zione proposta le parole: « abbiano riportata una classificazione non inferiore a sette decimi... ».

PRESIDENTE. Ma allora si tratta di una proposta nuova che non può esser messa in votazione!...

GIARACÀ. Sarebbe una formula conciliativa tra l'emendamento proposto da me e quello concordato tra Governo e Commissione...

PRESIDENTE. Ma, se non è accettata dal Governo e dalla Commissione, non può esser messa a partito...

GIARACÀ. Allora, senz'altro, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dell'onorevole Rizza:

« Al 2° comma così concepito:

« Coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso per esami, ecc., *sopprimere le parole:* per esami ».

RIZZA. Vi rinuzio.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Indri:

« Nel secondo comma, alle parole: Coloro che abbiano conseguita l'idoneità in un concorso per esami precedente alla presente legge, *sostituire:* Coloro che abbiano conseguita l'eleggibilità o l'idoneità in un concorso generale o speciale, bandito dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, numero 141 ».

Ma l'onorevole Indri non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

L'onorevole Dentice ha rinunziato al seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole: scuole medie o normali governative, *aggiungere:* e pareggiate ».

E così pure l'onorevole Gallenga ha rinunziato quest'altro emendamento:

« Dopo il secondo comma *aggiungere:*

« La decorrenza delle suddette nomine per idoneità non potrà essere posteriore al 31 dicembre 1914 ».

L'onorevole Bouvier aveva presentato il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma *aggiungere:*

« Per le materie di scienze giuridiche ed economiche negli istituti tecnici per cui non furono più banditi concorsi dopo l'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, saranno assunti come straordinari, con precedenza sulle persone indicate nel primo comma del presente articolo, coloro che abbiano conseguito la eleggibilità con al-

meno 7 decimi nell'ultimo concorso governativo anteriore a quella data ».

Ma non è presente. S'intende quindi che vi abbia rinunziato.

Così pure non è presente l'onorevole Lucifero, il quale aveva proposto questo emendamento:

« Nel terzo comma dopo la parola: ammesse, *sostituire:* a concorsi e comprese dalla Commissione... ».

« Il resto come nel testo ».

S'intende quindi che vi abbia rinunziato.

Gli emendamenti seguenti sono compresi nel testo concordato, e quindi i loro proponenti non vi insistono:

« Nel terzo comma *sopprimere le parole:* per cattedre di lingue moderne.

« La Pegna, De Ruggieri ».

« Nel 3° comma *sopprimere le parole:* per cattedre di lingue moderne.

« Toscano ».

« Nel terzo comma alle parole: per cattedre di lingue moderne, *sostituire:* per cattedre di insegnamento contemplate dalla presente legge.

« Bovetti ».

Segue un emendamento degli onorevoli Falletti e Gallenga:

« Dopo il terzo comma *aggiungere:*

« Potranno essere assunte col grado di straordinario nelle scuole tecniche maschili anche quelle donne che avessero ottenuto la nomina, quali vincitrici di un concorso abbinato per cattedre di lingue moderne nelle scuole complementari ».

L'onorevole Falletti ha facoltà di parlare.

FALLETTI. Tra gli incaricati e i supplenti, alla sistemazione dei quali si provvede con questo articolo, sono comprese anche le donne, le quali abbiano partecipato a concorsi per l'insegnamento delle lingue moderne nelle scuole tecniche maschili, e ne siano rimaste vincitrici senza avere poi potuto essere ammesse a ruolo.

Per queste insegnanti si dispone che vengano assunte come straordinarie. Se non che nei riguardi delle donne insegnanti nelle scuole medie, una lacuna esiste nelle disposizioni del disegno di legge.

Pereffetto delle disposizioni vigenti, oltre alle insegnanti alle quali si provvede come